

## Allegato 1: MODALITA' DI VOTO

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi al seggio di persona.

Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento personale al presidente o agli scrutatori del seggio. In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori del seggio (in questo caso il riconoscimento deve essere annotato nel verbale concernente le operazioni elettorali).

Hanno diritto a votare:

1) tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo;

2) il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche se assunto tra il 31 Gennaio 2022 e la data di votazione 05/06/07 aprile 2022.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede.

Il personale delle istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più scuole esercita il diritto di voto solo nell'istituzione scolastica che l'amministra.

Si vota con una scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Il voto si può esprimere:

- tracciando una crocetta sulla intestazione della lista (voto di lista);  
oppure
- tracciando **una sola preferenza** con una crocetta sulla casella accanto al nome del candidato prescelto.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Il voto è nullo, altresì, se risulta votata più di una lista o se risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

I seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire.

Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nel caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si procederà alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro giorni 30. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile entro 90 giorni.

Si confida nella massima partecipazione.

**Dirigente Scolastico**

*Maria Lorena Farinelli*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993*